Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO- DIV. VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 23 settembre 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dr.ssa Debora Postiglione, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della DESIO & ROBE' Srl in liquidazione, per l'espletamento della procedura di esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000.

Sono presenti:

per la DESIO & ROBE' Srl in liquidazione, Enzo Sollini, in qualità di Commissario Giudiziale, e Giuliano Pratali, in qualità di responsabile amministrativo;

per la FILCAMS CGIL Nazionale, Sandro Pagaria;

per la FISASCAT CISL Nazionale, Daniela Rondinelli;

per la UILTUCS Nazionale, Ivana Veronese e Mauro Munari;

per le RSA, Vincenzo Bianco e Roberto Santini.

PREMESSO CHE

- la DESIO & ROBE' Srl - in liquidazione a far data dal 31 luglio 2013 - con sede legale in Cascina (Pisa), svolgeva attività di vendita al dettaglio di prodotti per la casa, arredamento, elettrodomestici, elettronica e vari e, ad oggi, presenta un organico aziendale pari a n. 89 lavoratori, a cui applica il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi;

- con verbali ministeriali del 28 gennaio e del 26 marzo 2013, la Società e le OO.SS. hanno convenuto il ricorso allo strumento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per cessazione di attività, nei confronti rispettivamente di 35 lavoratori e 70 lavoratori;

- successivamente, in data 12 luglio 2013, il Tribunale di Pisa – Sezione Fallimentare - ha ammesso la Società alla procedura di concordato preventivo n. 9/13;

- pertanto, quest'ultima – nota prot. n. 0018959 del 10.09.2013 - ha presentato istanza di convocazione presso questo Ministero, al fine dell'espletamento dell'esame congiunto necessario per la concessione della CIGS ai sensi dell'art. 3, co. 1, legge n. 223/1991;

- con nota prot. 0019266 del 12.09.2013, il Ministero del Lavoro ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna;

- nel corso dell'incontro odierno, le Parti si sono ampiamente confrontate in ordine alla situazione occupazionale dell'Azienda. La Desio & Robé ha ribadito i motivi della domanda di accesso

all'integrazione salariale - già illustrati nell'istanza – che sono da ricondursi essenzialmente alla grave situazione economica e finanziaria che sta attraversando la Società e che l'ha indotta a presentare domanda di concordato preventivo con cessione integrale sei beni ai creditori. L'Azienda ha dichiarato, altresì, che il numero dei lavoratori interessati dall'ammortizzatore si è ridotto a seguito della procedura di licenziamento collettivo conclusasi con il criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento. Inoltre, durante l'esame congiunto sono emerse le seguenti problematiche che hanno formato oggetto di specifiche richieste da parte delle OO.SS. presenti: apertura in tempi brevi della procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge n. 223/91, con il criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento, al fine di consentire ai lavoratori la ricollocazione presso altre aziende; pagamento delle retribuzioni non corrisposte ai lavoratori in forza non interessati dalla CIGS; anticipo di parte della quota del TFR durante il periodo di fruizione della CIGS ai lavoratori che ne faranno richiesta. Il Commissario Giudiziale dichiara che i pagamenti delle retribuzioni avverranno sulla base delle disposizioni di legge ed in relazione alla proposta di Concordato e si impegna, altresì, di esprimere parere favorevole alle richieste sindacali nonché di sottoporre le medesime richieste alla autorizzazione del giudice delegato.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti raggiungono il seguente accordo di cui le premesse costituiscono parte integrante.

1. La Società presenterà istanza tendente ad ottenere l'intervento della **Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/91,** nei confronti di un numero massimo di **89 lavoratori**, pari al totale dell'organico aziendale, occupati presso le seguenti sedi:

 a. Cascina (PI), n. 47 lavoratori;
 b. Livorno, n. 15 lavoratori;
 c. Grumolo delle Abbadesse (VI), n. 19 lavoratori;
 d. Castelnovo di Sotto (RE), n. 8 lavoratori.

2. La CIGS avrà durata di 12 mesi, con decorrenza dal 12 luglio 2013 (data di ammissione al concordato preventivo).

3. Il personale verrà sospeso a zero ore, senza rotazione, vista la cessazione di ogni attività produttiva.

4. L'Azienda richiederà il pagamento diretto da parte dell'Inps del trattamento di Integrazione Salariale.

5. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 4, c. 40,42,43 e 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere

avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale ovvero non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.

6. Le Parti si incontreranno a livello territoriale e nazionale, su richiesta, per il proseguimento del confronto sulle problematiche emerse al tavolo, di cui in premessa.
7. Questa Divisione, esperita l'attività di mediazione, trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla Divisione IV della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, al fine di consentire a quest'ultima l'espletamento della fase istruttoria e della successiva fase decisoria di sua competenza.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sènsi del D.P.R. n. 218/00.

Letto confermato e sottoscritto

SOCIETA'

OO.SS.

RSA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI